



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Ufficio II

Prot. N °22844..... Posiz.17.....

Roma..... 30 luglio 2004.....

Agli Uffici periferici

All'Ufficio I

All'Ufficio III

Alla segreteria dell'Ispettore
Generale Capo

LORO SEDI

OGGETTO: D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179. Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

.\.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.168 del 20 luglio 2004 è stato pubblicato il Decreto legislativo in oggetto, in ordine al quale si ritiene di fornire i chiarimenti necessari per una sua corretta ed uniforme applicazione nell'ambito dell'attività istituzionale di questo Ispettorato.

L'articolo 1 introduce i seguenti elementi innovativi:

- il miele è prodotto dalle api della specie *Apis mellifera*;
- la produzione del miele da parte delle api, può essere ottenuta anche a partire dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante;
- il miele di fiori o miele di nettare è miele ottenuto dal nettare di piante (è stata tolta la parola "principalmente" che compariva nella vecchia legislazione nazionale);
- per il miele di melata viene individuato l'ordine Hemiptera (che include le cosiddette cimici acquatiche, le cicale, gli afidi ed altre) quale unico responsabile della secrezione di sostanze che possono essere trasformate dalle api per la produzione di tale miele;
- il miele di favo può essere immagazzinato anche in alveoli opercolati di favi costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api (non previsto nella precedente legge);



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

- per il miele torchiato viene indicata esattamente la temperatura massima di riscaldamento che può subire (45 °C);
- viene definito cosa si intende per miele filtrato.

L'articolo 2 rimanda ad un allegato del decreto che stabilisce le caratteristiche, modificandole in parte rispetto alla precedente legge, che deve possedere il miele.

L'articolo 3 tratta i diversi aspetti dell'etichettatura del miele.

Il primo comma indica esplicitamente che per l'etichettatura del miele si deve far riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.

Pertanto sull'etichetta di un miele ottenuto e confezionato conto terzi in un luogo diverso da quello in cui si trovi il commerciante che ne ha richiesto la produzione, deve essere riportato sia il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea sia la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (lettera e) ed f) dell'art. 3 del D.lgs. 109/92).

Altro elemento importante definito da questo articolo, riguarda l'individuazione dei tipi di miele che possono essere denominati nella vendita con il semplice termine di "miele" e cioè il miele di fiori o miele di nettare, il miele di melata, il miele scolato, il miele centrifugato ed il miele torchiato.

Non possono invece essere denominati nella vendita con il solo termine di "miele":

- il miele in favo;
- il miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele;
- il miele filtrato;
- il miele per uso industriale.

Il punto d) dell'articolo 3 prevede inoltre la possibilità di completare le indicazioni previste per l'etichettatura del miele con i seguenti elementi:

- l'origine floreale o vegetale;
- l'origine regionale, territoriale o topografica;
- criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Tali indicazioni tuttavia non possono essere riportate sulle etichette del miele filtrato e di quello per uso industriale.

Per quanto riguarda invece il solo miele per uso industriale, questo deve riportare accanto alla denominazione di vendita la menzione <destinato solo alla preparazione di cibi cotti> mentre deve essere definito <miele per uso industriale> negli ingredienti del prodotto alimentare composto in cui è incorporato anche se nella presentazione del prodotto alimentare composto può essere indicato come <miele> (es. biscotti al miele, merendine con miele, ecc.).

Infine, per quanto riguarda gli importi delle sanzioni previste per il mancato rispetto dagli obblighi imposti dal decreto, gli stessi sono stati fissati in misura variabile da 600 a 6000 euro, salvo che i fatti rilevati non costituiscano reato o siano riconducibili a fattispecie previste dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 punite con le sanzioni previste dall'articolo 6 della stessa legge.

Si confida nell'adempimento e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(dr. Giovanni LO PIPARO)
(firmato)